

ORIGINALE



COMUNE DI VILLA DEL CONTE

-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

Sessione *Straordinaria* - Seduta *Pubblica* - *Prima convocazione*

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAZZARO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCOTTON GIOVANNI

N. 418. del Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

13 APR. 2010

e vi rimarrà per 15 giorni.

Addì 13 APR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCOTTON GIOVANNI

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI SENSI DELLA L. 488/99. AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ANNO 2010.

L'anno duemiladieci, addì trenta del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 23.03.2010 prot. n. 0002652 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CAZZARO FRANCESCO	Presente
PEGORARO GIACINTO	Presente
VITTADELLO ITALO	Assente
VIGRI GRAZIELLA	Presente
ZANCHIN VALERIO	Presente
BIZZOTTO LORETA	Presente
GHION LUCA	Presente
MAZZON GINO	Presente
ZANELLATO DANTE	Presente
SQUIZZATO SERGIO	Presente
ZANIOLO DANIELA	Presente
FERRONATO CLAUDIA	Presente
SABBADIN GINO FEDERICO	Presente
ROMANELLO ALESSANDRO	Presente
SARTOR ALBERTO	Assente
BIDO ALBERTO	Presente
CACHERO ALVARO	Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCOTTON GIOVANNI Segretario Comunale.

Il sig. CAZZARO FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg:

MAZZON GINO
FERRONATO CLAUDIA
ROMANELLO ALESSANDRO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCOTTON GIOVANNI

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI SENSI DELLA LEGGE 488/99. AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ANNO 2010.

Il Sindaco illustra l'argomento precisando che, di fatto, non viene apportata alcuna variazione alla situazione già deliberata in precedenza. Precisa che, considerato che a seguito della finanziaria del 2010 ci sono state delle modifiche circa gli aventi diritto all'agevolazione, si rende necessario adottare una nuova delibera che però nella sostanza non va a modificare la precedente. Per maggior precisione è stato richiesto alla società concessionaria una cartografia aggiornata delle zone metanizzate che, comunque, è uguale alla precedente, solo che porta la data di febbraio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8, comma 10, lett. c), come modificata dall'art. 39 della legge 17 maggio 1999 n. 144, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale interessato;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dall'1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto si applicano anche se impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Villa del Conte, come risulta dall'elenco allegato al predetto D.P.R. n. 412/93, ricade nella zona climatica "E" e, pertanto, il Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 31.5.2001 ha provveduto a stabilire le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4 – punto 4, della legge 488/1999 individuate per vie e numeri civici;
- con Decreto del Commissario straordinario n. 118 del 20.4.2004 veniva confermato quanto stabilito dal Consiglio comunale con la predetta deliberazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 29.5.2009 veniva approvata l'individuazione delle vie del territorio comunale non metanizzate e/o parzialmente metanizzate;
- successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha parzialmente reiterato la riduzione di prezzo relativamente al gasolio e GPL usati come combustibile;
- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 n. 178604/prot. nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati

- come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448;
- tale articolo, con riguardo ai comuni [metanizzati] ricadenti nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica "E", parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
 - la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale estensione anche per l'anno 2009, non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010; in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 – lett. c), della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
 - con successiva nota n. 5961/prot. del 15.1.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica "E", di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso";

RITENUTO per quanto sopra che:

- per frazioni metanizzate si devono intendere tutte le aree del territorio dove esiste la rete di approvvigionamento e distribuzione del gas metano e che quindi i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore sono tutti quelli i cui immobili ricadono nelle zone (con esclusione di quella dove ha sede la casa comunale) dove le linee della metanizzazione non sono ancora state realizzate o non le raggiungono;
- per l'individuazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale si è fatto riferimento alla delibera di Giunta comunale n. 192 del 29.6.1993 e successiva n. 31 del 18.3.2010, redatta sulla base delle indicazioni degli art. 3 e 4 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- sulla base dell'aggiornamento fatto pervenire da E-ON in data 25.3.2010 e di quanto sopra detto, è stata predisposta dall'Area Tecnica 4[^], l'allegata cartografica in scala 1:10.000, che individua:
 - ◆ l'ambito delle frazioni e porzioni edificate non metanizzate del Comune di Villa del Conte, comprese le case sparse, ritenendo che i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore sono tutti quelli i cui immobili ricadono nelle zone intese non metanizzate perché non raggiunte dalle tratte della rete pubblica di gas metano;
 - ◆ la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale (esclusa dai benefici fiscali);
 - ◆ la delimitazione della frazione metanizzata (esclusa dai benefici fiscali);
 - ◆ la rete del gas metano esistente a dicembre 2009;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), artt. 3 e 4;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (allegato A);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 8 comma 10 lett. c);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 12 comma 4);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 39;

Visto il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, artt. 4 e 5;

Vista la legge 23 novembre 2000, n. 354, art. 4 comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 27;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art.13;

Vista la legge del 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), art. 2 comma 13;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ;

Viste le note dell'Agenzia delle Dogane n. 178604/prot. del 31.12.2009 e n. 5961/prot. del 15.1.2010;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco- Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi e ai sensi delle disposizioni in premessa citate e che si intendono qui richiamate, l'allegata planimetria in scala 1:10.000, che individua:
 - l'ambito delle frazioni e porzioni edificate non metanizzate del Comune di Villa del Conte, comprese le case sparse, ritenendo che i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore sono tutti quelli i cui immobili ricadono nelle zone intese non metanizzate perché non raggiunte dalle tratte della rete pubblica di gas metano;
 - la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale (esclusa dai benefici fiscali);
 - la delimitazione della frazione metanizzata (esclusa dai benefici fiscali);
 - la rete del gas metano esistente aggiornata dicembre 2009;
2. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della l. 488 del 23 dicembre 1999;
3. di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto, nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 giugno 2000 n. 150, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villa del Conte, sul sito Internet del Comune;

Il Sindaco chiede di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.



COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Provincia
di Padova



Allegato alla deliberazione C.C. n. 4 del 30/03/2010

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni SCOTTON

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI SENSI DELLA L. 488/99. AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ANNO 2010.

PARERE DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 26 marzo 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4^A URBANISTICA LLPP
ZURLO ENRICA



